

Allegato sub 2 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/4/2012

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA COMUNE DI VENEZIA E LA "CMV S.P.A."

L'anno, il giorno del mese di..... nella sede municipale di Ca' Farsetti , San Marco, 4136,
tra

il **COMUNE DI VENEZIA**, con domicilio fiscale in nella persona del, nato a il, residente a, CF.,
(d'ora in poi «COMUNE»)

e
la "**CMV S.p.A.**" con sede in Cannaregio 2040, nella persona del.....,, nato a il, residente a, CF.,
(d'ora in poi «SOCIETÀ»)

premesso che

- con deliberazione C.C. n. 22/55369 in data 6/7 febbraio 1995 e con successiva deliberazione n. 98/69680 in data 26 giugno 1995, in risposta ai chiarimenti del Co.Re.Co. (prot.- sez. n. 744/C), divenuta esecutiva con atto n. 2552 della Sezione di Controllo di Venezia il 20 luglio 1995 è stata approvata la costituzione della «Casinò Municipale di Venezia S.p.A.»;
- con deliberazione n. 84, approvata nella seduta del C.C. del 26.06.2007, il Comune di Venezia e la Società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. hanno disciplinato i rapporti economico-finanziari e gestionali attraverso la convenzione stipulata il 30.07.2007 rep. n. 130189;
- con deliberazione C.C. n. è stato approvato il nuovo schema di convenzione, che disciplina i rapporti tra Comune di Venezia e la Casinò Municipale di Venezia S.p.A.;
- con deliberazione C.C. n. è stata approvata, altresì, la riorganizzazione del Gruppo Casinò Municipale di Venezia S.p.A. con scissione del ramo d'azienda Gioco in una nuova società denominata "CMV GIOCO";
- sempre detta deliberazione ha approvato anche il trasferimento della presente convenzione della gestione della Casa da Gioco alla "CMV GIOCO" quale atto prodromico all'affidamento del servizio ad un nuovo Gestore individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
- CMV GIOCO" è società interamente posseduta dalla «Casinò Municipale di Venezia S.p.A.» che a sua volta è società controllata al 100% dal Comune di Venezia;
- "CMV GIOCO" è configurata per poter essere affidataria diretta del servizio di gestione della Casa da Gioco ai sensi dell'attuale disciplina normativa di riferimento;
- in forza dell'accordo sottoscritto in data 14 gennaio 2008 tra Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. e Casinò Municipale di Venezia S.p.A., quest'ultima è licenziataria del marchio Casinò di Venezia;
- Il COMUNE e la SOCIETÀ' intendono regolamentare, i rapporti giuridici ed economici concernenti la gestione della casa da gioco, secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, divenuta esecutiva per decorso del termine il

CAPO I
SOGGETTI DELLA CONVENZIONE

Art. 1

COMUNE E SOCIETÀ DI GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO

1. L'esercizio della Casa da Gioco spetta per legge al Comune di Venezia, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Interno giusta il R.D.L. 16 luglio 1936 n. 1404, convertito nella Legge 14 gennaio 1937, n. 62.
2. La gestione della Casa da Gioco viene esercitata dal COMUNE a mezzo della SOCIETÀ con le modalità previste dalla presente Convenzione.
3. L'uso dei marchi «Casinò Municipale di Venezia S.p.A.» e «Casinò di Venezia», di proprietà di società controllata della SOCIETÀ, per attività diverse da quelle oggetto della presente Convenzione, deve essere autorizzato in accordo con il COMUNE.

ART. 2

**DIVIETO DI CESSIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NELLA CONVENZIONE
E MODALITÀ PER L'APPALTO DEI SERVIZI AUSILIARI**

1. La SOCIETÀ non può, sotto pena di decadenza, cedere o delegare ad altri, né direttamente né indirettamente, né totalmente né parzialmente, le attività di gestione della Casa da Gioco disciplinate dalla presente Convenzione.
2. È tuttavia consentito alla SOCIETÀ, previa autorizzazione del COMUNE e secondo le modalità di legge, avvalersi di soggetti terzi, anche dalla stessa appositamente costituiti, per la gestione delle le attività collaterali ai giochi quali a titolo esemplificativo: bar e ristoranti, pubblicità, vigilanza, custodia, pulizia, guardaroba, vendita tabacchi, nonché la gestione degli impianti tecnologici non di controllo o di gioco.

ART. 3

DOMICILIO DELLA SOCIETÀ

1. A tutti gli effetti di legge, la SOCIETÀ elegge domicilio presso la sede del Casinò Municipale, Ca' Vendramin Calergi - Cannaregio n. 2040 – Venezia.

CAPO II
NATURA ED OGGETTO DEL RAPPORTO

ART. 4

NATURA DEL RAPPORTO

1. La natura giuridica del rapporto fra il COMUNE e la SOCIETÀ, è quella che trae origine dalla legge 62/1937 che autorizza il Comune di Venezia all'esercizio dei giochi d'azzardo.
2. Resta, pertanto, esclusa ogni responsabilità del COMUNE e dei suoi organi in ordine alle attività affidate alla SOCIETÀ.

ART. 5

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La SOCIETÀ potrà esercitare i seguenti giochi: la Roulette – francese, americana e fair – il Trente e Quarante, il Crap, il Black Jack, lo Chemin de Fer, il Baccara, il Caribbean Poker, il Punto Banco, il Texas Holden Poker con le varianti Omaha Hold'em - High e Low Poker, l'Eleven Double Bet, la Banca Francese (French Bank), le Slot Machines ed i Videogames.

2. Altri giochi, di qualsiasi genere e tipo, potranno essere esercitati previa autorizzazione del COMUNE e a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni che la SOCIETÀ potrà direttamente richiedere agli organismi preposti.
3. La regolamentazione tecnica dei giochi verrà stabilita nei singoli regolamenti che la SOCIETÀ adotterà con disposizione dei propri organi, in accordo con il Servizio Ispettivo Comunale di cui al successivo art. 31.
4. In ogni caso, i giochi dovranno essere esercitati in conformità alla legge ed alle prescritte autorizzazioni.
5. La società viene sottoposta ad un controllo da parte di un *Advisory Board* di cui al successivo articolo 31.

CAPO III

SEDI, ATTREZZATURE ED ONERI CONSEGUENTI

ART. 6

SEDI DELLA CASA DA GIOCO

1. L'esercizio dell'attività della Casa da Gioco avrà luogo nelle sedi stabilite dal COMUNE e autorizzate dal Ministero dell'Interno.
2. Nelle sedi della Casa da Gioco sarà posta l'insegna «Casinò di Venezia» a cura e spese ed oneri della SOCIETÀ e secondo gli accordi contrattuali, anche di natura economica, con la proprietà.

ART. 7

USO DEI LOCALI PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI

1. È fatto divieto alla SOCIETÀ di modificare i luoghi e gli spazi di svolgimento dei giochi senza la preventiva autorizzazione del COMUNE.
2. La SOCIETÀ potrà concedere a terzi l'uso dei locali delle proprie sedi, purché la SOCIETÀ non vi eserciti i giochi e a condizione che non ne derivi pregiudizio o danno al COMUNE o alla SOCIETÀ medesima.

ART. 8

LOCALI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE

1. Nelle sedi della Casa da Gioco, il COMUNE, in accordo con la SOCIETÀ, si riserva l'uso di locali necessari ai propri servizi.
2. All'arredamento, alla manutenzione e all'attrezzatura di tali locali provvederà la SOCIETÀ.

ART. 9

USO DI LOCALI DA PARTE DEL COMUNE

1. La SOCIETÀ concede al COMUNE la facoltà di utilizzare a titolo gratuito, compatibilmente con le necessità di funzionamento della Casa da Gioco, le sedi e le sale della Casa da Gioco in Ca' Vendramin Calergi idonee per riunioni, cerimonie o altre manifestazioni di cui il COMUNE è uno dei soggetti promotori.

ART. 10

ARREDAMENTO ED ATTREZZATURA

1. L'arredamento e le attrezzature che la SOCIETA' acquisterà, in autofinanziamento o secondo le modalità che riterrà più opportune, senza concorso in spesa da parte del COMUNE, dovranno essere funzionali all'impiego che ne deve essere fatto ed essere compatibili con le esigenze tecniche, l'importanza, il decoro e la signorilità della Casa da Gioco.

ART. 11

MANUTENZIONI

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi delle previsioni del codice civile, sui beni immobili sedi dell'attività di gioco, sono a totale carico della SOCIETA'.

CAPO IV MODALITÀ E DISCIPLINA DEL GIOCO

ART. 12

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO

1. La SOCIETÀ è tenuta a condurre la Casa da Gioco con la massima serietà e correttezza e con lo scrupoloso adempimento degli obblighi legali, regolamentari e convenzionali.
2. La SOCIETÀ, inoltre, si obbliga a gestire la Casa da Gioco con il massimo decoro in tutti i rami di attività provvedendo, altresì, a mantenere, a propria cura e spese, in costante efficienza tutte le attrezzature necessarie per assicurare la più accogliente signorilità degli ambienti.

ART. 13

LOTTA ALLE PATOLOGIE DA GIOCO

1. La SOCIETÀ destinerà una quota dei ricavi al fine di finanziare l'istituzione e l'esercizio di un servizio aperto al pubblico volto ad indagare sulle patologie da gioco d'azzardo e a curarne gli effetti.
2. Modalità e costi di tali attività sono stabiliti dalla SOCIETÀ che ne darà comunicazione al COMUNE.

ART. 14

CONTROLLO DEI GIOCHI E DEGLI INCASSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

1. La regolarità dei giochi e dei relativi incassi deve essere assicurata nei confronti del COMUNE dalla SOCIETÀ, attraverso idonee strutture interne di controllo i cui indirizzi di carattere generale saranno impartiti dal BOARD di cui al successivo articolo 31.
2. Ogni eventuale danno, diretto ed indiretto, per qualsiasi azione, sia pure delittuosa, commessa ai tavoli da gioco, anche da parte di terzi, sarà, inderogabilmente, a carico della SOCIETÀ.
3. L'accertata sottrazione o l'occultamento degli incassi, valutata la gravità dei fatti, imputabili ad organismi della SOCIETÀ che svolgano l'attività di controllo potrà comportare la decadenza della SOCIETÀ dalla gestione, rimanendo salva ed impregiudicata ogni altra diversa ragione od azione da parte del COMUNE.

ART. 15

APERTURE E ORARI

1. La Casa da Gioco dovrà essere tenuta aperta tutto l'anno fatta eccezione per le due giornate all'anno previste dal contratto di lavoro aziendale e, comunque, compatibilmente con quanto potrà essere definito per la gestione del gioco *on line live*.
2. L'esercizio dei giochi nelle varie sedi avrà luogo per i periodi e negli orari concordati con il Servizio Ispettivo del COMUNE.
3. L'orario di funzionamento delle sale da gioco potrà essere modificato dalla SOCIETÀ, previo assenso del Servizio Ispettivo del COMUNE e con la piena osservanza delle disposizioni che potranno essere impartite dalle competenti Autorità.

ART. 16

PREZZO DEGLI INGRESSI

1. Il prezzo e/o le modalità degli ingressi alle sale da gioco è determinato dalla SOCIETÀ.

ART. 17

NORME PER L'AMMISSIONE ALLE SALE DA GIOCO

1. La SOCIETÀ è obbligata a identificare coloro che accedono alle sale da gioco in base a quanto prevedono le normative vigenti in materia.

ART. 18

DIVIETO DI INGRESSO E DI GIOCO

1. La SOCIETÀ deve garantire che non accedano alle sale da gioco:
 - i minori di età;
 - i militari in divisa;
 - le persone segnalate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Servizio Ispettivo del COMUNE.
2. La SOCIETÀ deve, inoltre, garantire che non possano giocare:
 - il sindaco, gli assessori, i consiglieri e i dipendenti del COMUNE;
 - gli amministratori delle Municipalità ed i componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni del COMUNE;
 - i sindaci, i procuratori, gli amministratori della SOCIETÀ ed i rispettivi loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado;
 - i dipendenti della SOCIETÀ ed i loro familiari entro il quarto grado;
 - i parenti ed affini familiari entro il quarto grado del personale che esercita funzioni di controllo per il COMUNE;
 - i dipendenti della Casinò Municipale di Venezia S.p.A. (e della CMV GIOCO) ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 19
TITOLARITÀ DELLE ENTRATE

1. Il COMUNE è l'unico titolare delle entrate derivanti dalla gestione della Casa da Gioco, al cui esercizio è stato autorizzato dal Ministero dell'Interno.
2. Tali entrate hanno natura tributaria ai sensi dell'art. 19 del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito con la legge 9 agosto 1986, n. 488.
3. La titolarità e la natura di cui ai commi precedenti si riferiscono anche alle entrate derivanti dalle mance ed alle somme percepite per l'accesso alle sale da gioco, sin dal momento del loro incasso da parte della SOCIETÀ.
4. Resta fermo che la disciplina e la movimentazione finanziaria di cui al successivo art. 20 non incidono sulla titolarità e sulla natura di cui ai commi precedenti.

ART. 20
COMPENSO E TRASFERIMENTI SPETTANTI ALLA SOCIETÀ

1. Per le attività previste dalla presente Convenzione, il COMUNE riconosce alla SOCIETÀ un compenso annuo forfetario (il "Canone") per tutta la durata della Convenzione, così composto:
 - a) una parte fissa costituita da un ammontare minimo annuo (il "Canone Minimo") pari all'importo di € 16.000.000,00 (sedecimilioni);
 - b) una parte variabile che, sommata al Canone Minimo, consenta di raggiungere un valore complessivo pari al 75% degli introiti annui lordi dei Giochi.
2. Il COMUNE dovrà provvedere mensilmente al pagamento del Canone entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento degli incassi, a mezzo del tesoriere comunale. In ogni caso il Canone Minimo non potrà essere oggetto di compensazione con i crediti vantati, a qualsiasi titolo, dal COMUNE nei confronti della SOCIETÀ (ivi compresi i crediti derivanti della presente Convenzione).
3. Fatto salvo il canone minimo previsto dal precedente comma 1, la quota parte di introiti annui lordi dei Giochi che resterà in capo al Comune non potrà essere superiore al 25% degli introiti annui lordi dei Giochi, fermo restando, comunque, l'obbligo del Comune di assicurare il pareggio economico e finanziario della SOCIETÀ.
4. Il COMUNE – quale loro unico titolare sin dal momento dell'incasso, giusta quanto disposto dall'art. 19 della presente Convenzione – consente alla SOCIETÀ la facoltà di trattenere direttamente le entrate derivanti dalle mance spettanti alla Casa da Gioco per la parte di competenza della stessa così come previsto nei contratti di lavoro integrativi aziendali e le eventuali somme riscosse per l'accesso alle sale da gioco.
5. In ogni caso, e fatto salvo il Canone Minimo previsto dal precedente comma 1, le parti potranno concordare, anno per anno, modalità, tempi e forme diverse di corresponsione degli importi determinati ai commi precedenti.
6. Ai fini della presente Convenzione, per «introiti annui lordi di Gioco» si intendono i proventi lordi di tutti i giochi in essere e di quelli che saranno introdotti. I proventi delle attività collaterali di cui all'art. 5 della presente Convenzione permarranno, sin dall'origine, a beneficio della SOCIETÀ.
7. Qualora si verifichi l'immissione in gioco di denaro o gettoni falsi o fuori corso nessuna detrazione potrà essere operata sui proventi di spettanza del COMUNE, dovendosi intendere che il danno ricade unicamente ed interamente sulla SOCIETÀ.

ART. 21

PROVENTI DI SPETTANZA DEL COMUNE: MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Gli introiti annui lordi dei giochi della Casa da Gioco – nonché le mance e le somme riscosse per l'accesso alle sale da gioco – sono di spettanza del COMUNE all'atto stesso della loro determinazione.
2. La SOCIETÀ deve provvedere mensilmente al versamento dei proventi di gioco al COMUNE entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di incasso.
3. Qualora la data di cui al comma precedente cada in giorno festivo, o comunque di chiusura degli Istituti di credito, il versamento dovrà essere effettuato nel primo giorno successivo non festivo.
4. Nell'ipotesi in cui in un mese le vincite superino gli incassi la differenza verrà trattenuta dalla SOCIETÀ dai proventi dei mesi successivi in accordo con il COMUNE.
5. In caso di ritardo nei versamenti, di cui ai commi precedenti, la SOCIETÀ' corrisponderà al COMUNE, gli interessi per ritardato pagamento in misura pari all'EURIBOR a 3 mesi nel momento dell'inadempimento, aumentato dello spread del 2%.
6. La SOCIETÀ è costituita in mora appena trascorsi i termini fissati, senza bisogno di ulteriore avviso.

ART. 22

ONERI FISCALI

1. Ove previsto per Legge, rimangono a carico del COMUNE i seguenti oneri fiscali:
 - taxa di concessione governativa;
 - imposta sugli intrattenimenti gravante sui proventi del gioco;
2. Sono a carico della SOCIETÀ tutti gli altri oneri fiscali.
3. Le imposte gravanti sugli ingressi saranno corrisposte all'Erario dal Comune di Venezia e rimborsate mensilmente dalla SOCIETÀ.

ART. 23

REVISIONE DEL COMPENSO

1. Fatto salvo il Canone Minimo previsto dal comma 1 dell'art. 20, qualora gli introiti annui lordi della gestione, in una o più annualità di vigenza della presente Convenzione, non consentano di soddisfare le condizioni minime previste dal comma 1. dell'art. 20, i contenuti di detto articolo saranno rinegoziati dalle parti, previa verifica, da effettuarsi entro il 30 settembre di ciascuna annualità, delle modalità che consentiranno il raggiungimento dell'equilibrio economico della SOCIETÀ' per le citate annualità.

ART. 24
MONITORAGGIO

1. La SOCIETÀ si impegna a monitorare e misurare gli incassi nelle diverse sedi ed a comunicarne tempestivamente i dati di ogni quindicina al COMUNE.
2. La SOCIETÀ deve relazionare semestralmente in merito alla Giunta Comunale e alla Commissione Consiliare competente.
3. La SOCIETÀ, nell'ambito della Relazione di cui al comma precedente, comunicherà al COMUNE la situazione dei crediti in sofferenza ed i criteri di base seguiti nell'attività di cambio degli assegni, nonché fornirà un report riguardante le attività di promozione e/o sponsorizzazione svolte e i conseguenti ritorni finanziari, in termini di ricavi conseguiti.

ART. 25
SOLIDARIETÀ DEL COMUNE PER ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ

1. Qualora il COMUNE, per eventuali vincoli di solidarietà sanciti per legge, dovesse essere chiamato a versare somme dovute dalla SOCIETÀ, questa dovrà provvedere al rimborso nel termine di novanta giorni dalla richiesta del COMUNE a pena di decadenza della presente convenzione.

CAPO VI
MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ

ART. 26
SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI

1. La SOCIETÀ provvederà, a proprie spese, all'organizzazione di spettacoli e manifestazioni sportive e culturali con funzioni promozionali della propria attività o di intrattenimento dei clienti.
2. La SOCIETÀ dovrà coordinare tali attività con quelle organizzate dal COMUNE, ferma restando, nell'utilizzo degli spazi, la priorità delle attività produttive di gioco (gare, tornei, ecc.).
3. La SOCIETÀ è obbligata a sostenere spese di ospitalità e di promozione (che potranno concretizzarsi in inviti, omaggi, pernottamenti ecc.) a favore di qualificata clientela di gioco. La SOCIETÀ, a tal fine, dovrà tenere ed aggiornare sistematicamente un elenco contenente i criteri di individuazione e i nominativi dei soggetti destinatari di dette spese. I criteri dovranno comunque tener conto della solvibilità, capacità di spesa e di gioco ed eventualmente dell'attitudine ad ampliare la clientela della Casa da Gioco da parte dei beneficiari.

ART. 27
PROPAGANDA E PUBBLICITÀ

1. La SOCIETÀ provvederà, a proprie spese ed oneri, ad attivare e a mantenere tutte le forme di pubblicità atte ad incrementare l'attività della Casa da Gioco, fermo restando quanto disposto al precedente punto 3. dell'art. 24.

CAPO VII
NORME RELATIVE AL PERSONALE

ART. 28
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro con il personale della Casa da Gioco è regolato dal contratto di lavoro di tipo privatistico.
2. In ogni caso, non potranno essere impiegati minori di anni 18.

CAPO VIII
REVOCA E DECADENZA

ART. 29
REVOCA E DECADENZA E DISCIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DELLA GESTIONE

1. Il COMUNE ha facoltà di revocare l'affidamento della gestione della Casa da Gioco qualora motivi di ordine pubblico lo richiedano e, comunque, nel caso in cui il Ministero dell'Interno si avvalga della facoltà di revocare l'autorizzazione all'esercizio della Casa da Gioco al COMUNE.
2. Oltre ai casi di decadenza esplicitamente individuati dalla presente Convenzione, il COMUNE ha facoltà di dichiarare decaduta la SOCIETÀ divenuta, con o senza colpa, incapace o inadempiente rispetto alle clausole essenziali della presente Convenzione.
3. In ogni caso, si considera essenziale il preciso adempimento delle previsioni dei seguenti articoli: 12 (modalità di gestione della Casa da Gioco); 21 (proventi di spettanza del COMUNE: modalità di versamento); 25 (solidarietà del COMUNE per oneri a carico della SOCIETÀ).
4. La decadenza o la revoca determinano che il COMUNE venga immesso nel pieno possesso di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della SOCIETÀ funzionali alla gestione della Casa da Gioco.
5. La presente convenzione si intende risolta consensualmente tra le parti con l'assegnazione, previo parere favorevole del Ministero dell'Interno, della gestione dei giochi d'azzardo ad un nuovo soggetto giuridico, diverso dalla Casinò Municipale S.p.A., anche in relazione alla stipula di una nuova convenzione di durata trentennale.

ART. 30

SOSTITUZIONE DEL COMUNE NELLA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO

1. Qualora la SOCIETÀ non provveda per fatto proprio alla gestione della Casa da Gioco, il COMUNE potrà provvedere, nel modo che riterrà più opportuno, all'immediata continuazione della gestione, a spese e rischio della SOCIETÀ, salvo l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 29.

**CAPO IX
CONTROLLO DEL COMUNE**

**ART. 31
CONTROLLO DEL COMUNE - COSTITUZIONE DI UN ADVISORY BOARD**

1. Il COMUNE eserciterà il controllo sull'attività della Casa da Gioco attraverso un advisory BOARD, organismo di nomina pubblica, costituito da un numero massimo di 5 dirigenti del Comune di Venezia, che garantirà il COMUNE, anche attraverso il Servizio Ispettivo Comunale, nelle forme che verranno definite con apposito provvedimento attuativo, che dovrà tener conto delle seguenti priorità: accertamento delle entrate, controllo sull'osservanza dei regolamenti di gioco, controllo dei fenomeni di illegalità e controllo degli impianti e delle attrezzature utilizzati dalla SOCIETÀ nella Casa da Gioco.
2. Inoltre il COMUNE, tramite il BOARD e il Servizio Ispettivo Comunale, eserciterà tutte quelle forme di controllo che verranno definite con provvedimenti attuativi della Giunta Comunale, atte a garantire la trasparenza e la regolarità della gestione e della conduzione della Casa da Gioco nelle sue molteplici attività.
3. La SOCIETÀ è tenuta a trasmettere al BOARD e al COMUNE, nei tempi e nei modi da questo stabiliti, la documentazione di carattere economico-finanziario, necessaria all'effettuazione del controllo da parte degli Istituti preposti.

**Capo X
NORME FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 32
DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione ha la durata di 20 anni a decorrere dal primo gennaio 2012.

**ART. 33
TRASFERIMENTO DELLA CONVENZIONE**

1. Le parti concordano che la presente Convenzione sia oggetto di trasferimento alla Newco "CMV GIOCO" a seguito di conferimento, così come disposto dagli articoli 2464 e 2465 del codice civile, dall'articolo 64 del codice di procedura civile, con richiamo, per i conferimenti in natura e di crediti agli articoli 2254 e 2255, fermo restando quanto statuito, sotto il profilo fiscale, dall'articolo 176 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni con aggiornamento al D.L. 1/2012. I conferimenti alla conferitaria, devono essere trattati a valori fiscalmente riconosciuti, nel pieno rispetto della neutralità fiscale.

**ART. 34
COMUNICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione e tutti i successivi atti di modifica e integrazioni della stessa sono comunicati al Ministero dell'Interno tramite il Prefetto di Venezia in conformità a quanto prescrivono le vigenti disposizioni.

ART. 35
CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie nascenti dall'applicazione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione ordinaria o amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. c) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 36
SPESE

1. Tutte le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula ed alla registrazione della presente Convenzione, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono a carico della SOCIETÀ.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 10, n. 7), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.